Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	**Sentenza n.224/2012 - Decisione dell'08.10.2012 – deposito dell'11.10.2012 Udienza pubblica del 18.09.2012**
Massima n.1:	**Titolo** Energia - Norme della Regione Sardegna - Collocazione di impianti eolici - Eccepita carenza di descrizione della fattispecie - Reiezione. **Testo** Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per asserita carenza di descrizione della fattispecie stante che l'ordinanza di rimessione ricostruisce dettagliatamente la vicenda processuale, consentendo così il controllo sulla rilevanza, sia riguardo al contenuto dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, avverso i provvedimenti di diniego della richiesta di ampliamento del parco eolico, che riguardo alla legittimità degli atti impugnati, ed esamina i motivi di impugnazione per evidenziare che l'accoglimento del ricorso è subordinato alla declaratoria di

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	illegittimità costituzionale della norma regionale che stabilisce il divieto di installazione di impianti eolici in zone diverse da quelle indicate dalla norma stessa (come quelle classificate agricole, che non risultano compromesse dal punto di vista ambientale, oggetto del giudizio a quo).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge della Regione autonoma Sardegna 29/05/2007 n. 2 art. 18 legge della Regione autonoma Sardegna 07/08/2009 n. 3 art. 6 co. 8 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12
Massima n.2	**Titolo** Energia - Norme della Regione Sardegna - Collocazione di impianti eolici - Eccepite incompletezza della ricostruzione del quadro normativo e genericità della formulazione delle censure - Reiezione. **Testo** Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per l'asserita incompleta ricostruzione del quadro normativo e per la genericità nella formulazione delle censure avuto riguardo all'indicazione dei parametri interposti, poiché, sotto il primo profilo, il richiamo operato dal rimettente alla sentenza n. 51 del 2006

	della Corte implica la considerazione della normativa di attuazione dello statuto di autonomia, in modo da affermare che «la Regione Sardegna dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale», e sotto il secondo, i riferimenti del rimettente alla normativa comunitaria e sovranazionale sono finalizzati ad evidenziare la portata dei principi contenuti nel d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione degli obiettivi fissati in ambito comunitario, che la stessa direttiva n. 2001/77/CE ha inequivocabilmente collegato al Protocollo di Kyoto.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge della Regione autonoma Sardegna 29/05/2007 n. 2 art. 18 legge della Regione autonoma Sardegna 07/08/2009 n. 3 art. 6 co. 8 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12 direttiva CE 27/09/2001 n. 77 direttiva CE 23/04/2009 n. 28 legge 01/06/2002 n. 120
Massima n.3:	**Titolo** Energia - Norme della Regione Sardegna - Collocazione di impianti eolici - Eccepita irrilevanza della questione per sopravvenienza della sentenza n. 275 del 2011 - Reiezione. **Testo** Va disattesa l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, nonché con

	gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per la sopravvenienza della sentenza n. 275 del 2011 della Corte, di parziale annullamento, nei confronti delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che comporterebbe la restituzione degli atti al rimettente, non essendosi modificato il quadro normativo di riferimento con la conseguente necessità di rivalutazione, da parte del rimettente, della rilevanza della questione odierna, per effetto della citata sentenza, che non ha svincolato le Provincie autonome di Trento e di Bolzano dall'osservanza dei principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 387 del 2003 in materia di collocazione degli impianti eolici, limitandosi a riconoscere che le stesse Province, in quanto titolari di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, non sono tenute al rispetto delle disposizioni regolamentari e di dettaglio, contenute nei punti 1.2., 17.1. e nell'allegato 3 delle citate linee guida
NOTE: getto	**Atti oggetto del giudizio** legge della Regione autonoma Sardegna 29/05/2007 n. 2 art. 18 legge della Regione autonoma Sardegna 07/08/2009 n. 3 art. 6 co. 8 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12

Massima n.4:	**Titolo** Energia - Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Fonti

	rinnovabili - Collocazione di impianti eolici - Criterio di selezione del territorio - Indicazione delle aree nelle quali è possibile installare impianti eolici - Contrasto con la normativa statale secondo cui le Regioni individuano "le aree e i siti non idonei" - Violazione di norma costituente principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale - Illegittimità costituzionale . **Testo** E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), che indica le «aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri» e le «aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale» come idonee all'installazione degli impianti eolici, poiché l'esercizio della competenza regionale primaria in materia paesistica non consente il rovesciamento del principio generale della legislazione statale attuativa della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui le Regioni devono individuare le aree inidonee alla localizzazione degli impianti eolici, al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** legge della Regione autonoma Sardegna 29/05/2007 n. 2 art. 18 legge della Regione autonoma Sardegna 07/08/2009 n. 3 art. 6 co. 8 **Parametri costituzionali** Costituzione art. 117 co. 3 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 **Altri parametri e norme interposte** decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12 direttiva CE 27/09/2001 n. 77 direttiva CE 23/04/2009 n. 28

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it